



**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
 Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti  
 C.F. e P. Iva 02307130696

Il giorno **18 novembre 2010**, presso la Sala Riunioni dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero "SS. Annunziata" di Chieti, si sono riuniti la Delegazione trattante di Parte pubblica e i Delegati delle organizzazioni sindacali delle aree della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, per sottoscrivere il presente verbale di concertazione relativo ai criteri generali per l'articolazione dell'orario ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.B) dei rispettivi CCNL 2002-2005.

La Delegazione trattante di Parte pubblica e quella di Parte sindacale si danno reciprocamente atto che il regolamento allegato al presente verbale riassume nei contenuti le posizioni assunte dalle parti in materia.

**PARTE PUBBLICA**

**PARTE SINDACALE**

PARTE PUBBLICA		PARTE SINDACALE	
		Area Medica e Veterinaria	
Direttore Generale ASL	<i>[Signature]</i>	ANAAO ASSOMED	<i>[Signature]</i>
Direttore Sanitario ASL	<i>[Signature]</i>	CGIL FP MEDICI	22-11-2010 <i>[Signature]</i>
Direttore Amministrativo ASL	<i>[Signature]</i>	CIMO ASMD	<i>[Signature]</i>
Direttore U.O.C. Risorse Umane	<i>[Signature]</i>	FVM	<i>[Signature]</i>
		CISL MEDICI	
		FESMED	
		ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI	<i>[Signature]</i>
		AAROI	
		FASSID	<i>[Signature]</i>
		Area SPTA	
		AUPI	
		CGIL FP	
		FEDIR SANITA'	<i>[Signature]</i>
		SINAFI	<i>[Signature]</i>
		CISL FPS	
		UIL FPL	
		SNABI SDS	



**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti  
C.F. e P. Iva 02307130696

**REGOLAMENTO  
PER L'ORARIO DI LAVORO  
DELL'AREA MEDICA/VETERINARIA  
E DELL'AREA SANITARIA NON MEDICA-  
PROFESSIONALE-TECNICA-  
AMMINISTRATIVA**

*Amministrativa*  
*[Signature]*  
CIRCO

*[Signature]*

*[Signature]*

SIMONE  
Lombardi

Chieti, novembre 2010

FUN  
*[Signature]*  
Fondazione

CGIL MEDICI  
Mano Piccola

LANCINO  
*[Signature]*

FEDER  
*[Signature]*

*[Signature]*  
1





### Art. 1

## Orario di servizio e di lavoro dei Direttori di Struttura Complessa

I Direttori di Struttura Complessa assicurano la propria presenza in servizio organizzando ed articolando il tempo di lavoro in modo flessibile per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti e per correlarlo a quello degli altri dirigenti della struttura per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi assegnati, ai programmi di lavoro da realizzare, così come negoziati annualmente in sede di budget, nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca.

I Direttori con incarico di Struttura Complessa (sia della dirigenza medica/veterinaria che della dirigenza SPTA), pur non avendo un obbligo di orario minimo, in sede di negoziazione di budget dovranno pianificare l'attività istituzionale - che le parti stabiliscono come dovuto, anche in relazione alla retribuzione di risultato -, nonché i giorni e gli orari dedicati all'ALPIM. La rilevazione della presenza in servizio mediante la timbratura in entrata e in uscita del cartellino magnetico (badge) consente all'Azienda di applicare gli istituti contrattuali, di verificare le responsabilità ed in particolare, per i dirigenti sanitari, di distinguere l'attività istituzionale da quella svolta in libera professione.

Per i Direttori di tutte le U.O.C. - di degenza e dei Servizi - con attività continuativa ovvero articolata dal lunedì al sabato, la presenza in servizio - da concordare sempre in sede di budget - può essere articolata anche su cinque giorni lavorativi. La presenza giornaliera in servizio, su almeno cinque giorni lavorativi, costituisce dovere d'ufficio.

### Art. 2

## Orario di lavoro dei Dirigenti non di struttura complessa

I dirigenti non di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro articolandolo in modo flessibile per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato. L'orario di lavoro dei Dirigenti Medici e Veterinari e SPTA, titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 27 del CCNL 8.6.2000 è fissato in 38 ore settimanali e in misura non inferiore alle 20 ore settimanali per il personale medico universitario convenzionato.

### Art. 3

## Rilevazione orario

Tutto il personale dirigente, senza eccezione alcuna - compresi i Direttori di struttura complessa (Medici Ospedalieri, Universitari Convenzionati e Medici Veterinari e Dirigenti Sanitari) ed i direttori di dipartimento - deve attestare la presenza in servizio mediante la timbratura in entrata e in uscita del cartellino magnetico (badge). Il personale Medico Universitario Convenzionato utilizza il medesimo sistema di rilevazione delle presenze del personale ospedaliero.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like FEDERICO, MANUELA, and various initials.]*



esclusivo o non esclusivo, appartenenti a Unità Operative di degenza o a Servizi con attività continua ovvero con attività articolata dal lunedì al sabato e copertura delle giornata festiva con servizio di pronta disponibilità, l'orario di servizio è calcolato **sempre** su sei giorni lavorativi.

Il piano di lavoro, predisposto ai sensi del 1° comma del presente articolo dal Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa, può prevedere che uno stesso dirigente effettui una doppia turnazione (mattina e pomeriggio) di 12 ore diurne o una turnazione nella fascia mattutina con prolungamento nella fascia pomeridiana, che sviluppi almeno h 9,30 complessive giornaliere;

esempi:

- a) turno di 12 ore giornaliere (8,00-14,00 + 14,00-20,00);
- b) turno nella fascia mattutina (es.:8,00 -14,00) prolungato nella fascia pomeridiana (es.:14,00/14,30 -18,00/18,30/19,00);

In tali fattispecie le eccedenze orarie giornaliere, scaturite dalla doppia turnazione - rispetto all'orario giornaliero dovuto di h 6,20 (fermo restando l'obbligo di **38 ore/sett e 20 ore/sett. per gli universitari convenzionati**) - possono essere recuperate con un giorno di riposo compensativo, coincidente più spesso con la giornata di sabato, in relazione alla minore necessità assistenziale, ovvero con altri giorni della settimana in relazione ad una ottimale ed opportuna ciclicità della turnazione. In tal caso l'attività lavorativa ai fini delle ferie spettanti viene comunque considerata su sei giorni settimanali.

Per i Dirigenti di UU.OO. con attività articolata dal lunedì al venerdì viceversa la presenza in servizio è articolata sempre su cinque giorni lavorativi.

La presenza dei dirigenti veterinari nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle 12 ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed articolazione degli orari.

### Art. 5 Servizio di pronta disponibilità

Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, sulla base del piano annuale adottato dall'Azienda per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

Il servizio di pronta disponibilità è limitato al solo servizio notturno e festivo, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia e rianimazione e terapie intensive può prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa.

Il servizio di pronta disponibilità integrativo e sostitutivo dei servizi di guardia è di competenza dei Dirigenti Sanitari (ospedalieri e universitari convenzionati) e dei Dirigenti Veterinari i quali sono tenuti ad assicurare il servizio, indipendentemente dall'incarico conferito e dall'esclusività del rapporto.

I Direttori di Struttura Complessa di area Medica/Veterinaria e Sanitaria non Medica (ospedalieri e universitari convenzionati), al fine di assicurare la continuità di servizio, possono espletare servizio di pronta disponibilità integrativa e, solo laddove necessario

FUN

FERR  
Medica

AMMO

EGIL REPIC, AMMO + A + F  
Manno P. P. U

Stella  
erico

S. M. P. S.  
Manno

per <sup>contingente</sup> carenza di organico, anche quella sostitutiva. In entrambi i casi ad essi spetta esclusivamente l'indennità di pronta disponibilità e non la remunerazione delle eventuali ore di lavoro straordinario svolte.

I Dirigenti incaricati della sostituzione del titolare della struttura complessa (art.18) possono svolgere servizio di pronta disponibilità sia integrativo che sostitutivo, ad essi spetta sia l'indennità di pronta disponibilità che la remunerazione delle eventuali ore di lavoro straordinario svolte.

Il servizio di pronta disponibilità ha durata di 12 ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive a copertura delle 24 ore. Di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.

In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ovvero compensata come recupero orario.

La pronta disponibilità diurna (8,00-20,00) ricadente in un giorno festivo dà luogo ad **un solo** giorno di riposo compensativo – di norma nella settimana successiva - senza riduzione del debito orario settimanale (ossia nella settimana in cui viene effettuato il recupero l'articolazione dell'orario deve essere tale da consentire il godimento di un giorno libero da impegni di servizio, garantendo comunque le 38 ore dovute). I riposi compensativi dovranno in ogni caso essere fruiti nell'anno solare di riferimento od al massimo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Analogamente ha diritto ad **un solo** riposo compensativo il dirigente che nel giorno festivo effettui nell'arco diurno (8,00-20,00) sia un turno di servizio attivo nella fascia 8,00-14,00 sia un turno ridotto di pronta disponibilità nella fascia 14,00-20,00: in questo caso ovviamente il debito orario necessario per il recupero è già assolto dal turno di servizio espletato nella fascia 8,00-14,00.

**La pronta disponibilità notturna festiva non dà luogo a riposo compensativo.**

**Art. 6  
Servizio di guardia**

La continuità assistenziale e le urgenze/emergenze delle strutture ospedaliere e laddove previste di quelle territoriali è garantita dai servizi di guardia.

Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti (ospedalieri e universitari convenzionati) esclusi quelli di Struttura Complessa. In coerenza con le disposizioni contrattuali e le linee guida regionali, l'azienda, con il piano per assicurare le emergenze (definito con le procedure di cui all'art. 6 CCNL 2005) individua le UU.OO. ove deve essere previsto il servizio di guardia attiva h 24 di unità operativa o tra unità operative. Il servizio di guardia per aree funzionali omogenee può essere previsto per aree che insistono sulla stessa sede. I turni di guardia notturni e festivi devono essere distribuiti uniformemente tra tutti i componenti l'equipe.

Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro dalle h. 20.00 alle h. 08.00 di tutti i giorni (feriali e festivi) e dalle h. 8.00 alle h. 20.00 dei giorni festivi. **Il turno di guardia va assicurato utilizzando il normale orario di servizio.** Eventuali guardie necessarie a garantire la continuità assistenziale ed eccedenti l'orario di lavoro possono essere retribuite con lavoro straordinario utilizzando il fondo del disagio ovvero recuperate a richiesta del dipendente, fatto salvo il ricorso alle procedure previste dall'art. 55 comma 2 come integrato dall'art. 18.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "AMRO + A + F", "COIL RED", "Piccone", and various initials.]*



## Art. 7 Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.

**Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti non direttori di struttura complessa della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria non Medica** per svolgere servizi di pronta disponibilità, di guardia eccedenti il normale orario di servizio, nonché per altre attività urgenti, eccezionali, non programmabili e non connesse alle routinarie attività istituzionali ai soli fini di garantire la continuità assistenziale.

Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere tempestivamente autorizzate dal Direttore della U.O.C. di riferimento e vistate dalla Direzione Medica di Presidio o dal Direttore del Dipartimento a valenza Territoriale, mentre quelle derivanti da servizi di guardia (notturna e festiva) prestate oltre il normale orario di servizio devono essere previamente autorizzate dal Direttore Sanitario di Azienda su proposta del Direttore della U.O.C. di riferimento e della Direzione Medica di Presidio.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite utilizzando il fondo del disagio ovvero possono essere compensate, a domanda del dirigente, con riposi compensativi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il mese successivo.

## Art. 8 Riposi compensativi

I riposi compensativi per i Dirigenti dell' area Medica/Veterinaria e dell'area Sanitaria non Medica, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti, possono quindi derivare **esclusivamente** da:

1. servizi di **pronta disponibilità diurno ricadenti in giorno festivo**;
2. servizi **diurni ricadenti in un giorno festivo**;
3. servizi di **guardia notturna** che eccedano il normale orario di servizio **previamente programmati e autorizzati** per garantire la continuità assistenziale;
4. eccedenze orarie oltre le h.6,20 giornaliere dovute, derivanti **da piani di lavoro programmati** per garantire la continuità assistenziale, ovvero necessari alle attività di controllo proprie della Dirigenza Veterinaria, che sviluppino – come sopra detto - almeno h 9,30 complessive giornaliere;
5. eccedenze orarie derivanti **da prestazioni di lavoro straordinario previamente autorizzate derivanti** da attività urgenti, eccezionali, non programmabili e non connesse alle routinarie attività istituzionali ai soli fini di garantire la continuità assistenziale.

Le ore prestate in eccedenza, che danno titolo a **riposi compensativi** sia che derivino da servizio di pronta disponibilità sia da un turno di guardia notturno o festivo

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page:*  
FVN  
FANNO + A + F  
EGIL MEDICI  
Maria Piccone  
SINORO  
7



svolto al di fuori dell'orario di lavoro, sia da lavoro straordinario autorizzato, non possono essere godute per periodi superiori a 2 giorni consecutivi; è consentito di godere dei predetti recuperi unitamente al periodo di ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, sempre per un massimo di 2 giorni consecutivi.

I riposi compensativi dovranno essere fruiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, di norma, entro il mese successivo e, in ogni caso, nell'anno solare di riferimento od al massimo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

I Dirigenti dell'area Tecnico-Professionale-Amministrativa, a differenza dei Dirigenti Sanitari, non potendo effettuare alcuna attività in regime di orario straordinario, **non possono** effettuare riposi compensativi ascrivendoli a "recupero ore".

### Art. 9 Riposi giornalieri

Per quanto concerne i riposi giornalieri, atti a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti nonché per prevenire il rischio clinico, vengono fissati i seguenti principi:

- dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, ciascun dirigente deve fruire, nella fascia diurna, di riposo obbligatorio e continuativo. Il dirigente potrà portare a compimento, ove strettamente necessario, le attività richieste per il completamento della prestazione ove questa non possa essere adeguatamente assolta, per il suo alto livello di complessità, da un altro dirigente; l'Azienda adotta soluzioni organizzative volte a contenere al minimo questa eventualità.
- la misura adeguata del riposo, tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio della successiva, è fissata in 11 ore.
- ai dirigenti nel periodo di riposo successivo alla guardia o turnazione notturna non va richiesto di norma lo svolgimento di attività aziendali ai sensi dell'art. 55 comma 2 del CCNL 2000;
- i dirigenti non possono essere incaricati dello svolgimento di due servizi di guardia notturna consecutivi, salvo casi eccezionali;
- non è consentita la modalità di turnazione continua tra pomeriggio e notte;
- la turnazione mattino - pausa almeno di 6 ore - notte è consentita per particolari esigenze di servizio a condizione che siano garantite 24 ore di riposo dopo il turno notturno;
- l'azienda adotta ogni iniziativa utile a verificare la possibilità di convertire la pronta disponibilità notturna ad alta intensità ed elevati tassi di chiamata in guardie attive;
- in casi eccezionali legati ad eventi straordinari ed "esterni" alla normale organizzazione del lavoro possono essere ammesse deroghe temporanee rispetto ai principi fissati ai punti precedenti, purchè concordate con le OO.SS..

*[Handwritten signatures and stamps]*

FUR  
Ri  
FEDIR  
Mellini  
ANRO+ATF  
CGIL MEDICI  
Mariano Pizzone  
8

## Art. 10 Ferie e Riposo biologico

Le ferie sono stabilite per ciascun anno solare in 32 giorni lavorativi - cui si aggiungono quattro giorni di festività sopresse -; nel caso di attività lavorativa su cinque giorni le ferie sono stabilite per ciascun anno solare in 28 giorni lavorativi - cui si aggiungono quattro giorni di festività sopresse -.

Per i neo-assunti, fino al compimento dei tre anni di servizio, le ferie sono rispettivamente di 30 e 26 giorni, cui si aggiungono sempre 4 giorni di festività sopresse, a seconda che la settimana lavorativa sia di sei o cinque giorni.

Le ferie devono essere godute entro l'anno solare. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie entro l'anno, dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. Tale principio non si applica ai giorni di riposo biologico spettante ai dirigenti ammessi ai benefici del rischio radiologico o esposto a gas anestetici - rispettivamente di 15 gg. e 8 gg. consecutivi di calendario - da fruirsi entro l'anno solare di riferimento, in un'unica soluzione.

## Art. 11 Pause

La fruizione del servizio mensa va obbligatoriamente svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Al fine di garantirne il necessario recupero delle condizioni psico-fisiche dei dirigenti (D.Lg.vo 66/2003), nel caso non si effettui la pausa per fruizione del servizio mensa, e l'orario di lavoro ecceda le otto ore continuative, spetta la fruizione di un intervallo comunque non inferiore a dieci minuti. Tale intervallo qualora non rilevabile da timbrature verrà "forzatamente" decurtato dall'orario giornaliero complessivamente reso.

La decurtazione di cui sopra non si applica nei confronti dei dirigenti impegnati in turni di servizio programmati per la continuità assistenziale h24.

## Art. 12 Conteggio orario

Il conteggio dell'orario di lavoro di ciascun dirigente sia della Dirigenza Medica e Veterinaria che della Dirigenza SPTA viene effettuato con le modalità che seguono:

- su h.6,20 giornaliera in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni
- su h.7,36 giornaliera nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni (solo per i servizi attivati dal lunedì al venerdì)

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

FEDERICO  
Fond  
AMRO & ATF  
CGIL MEDICI  
Mario Pirella  
SMA  
9



Per tutto il personale dirigente (medico/veterinario, sanitario e pta) l'orario di lavoro svolto nella fascia oraria diurna viene conteggiato dalle ore 7,30 alle ore 20,30.

Per necessità assistenziali, definite dal Direttore nel piano di attività, l'orario di servizio può essere conteggiato a partire dalle ore 7,00.

I Dirigenti Medici Veterinari, in considerazione della specificità dell'attività svolta (controllo dei prodotti della pesca e mercato ittico e controlli presso stabilimenti di macellazione) sono autorizzati, sulla scorta di piani programmati, a prestare attività lavorativa anche in fasce orarie antecedenti le ore 7,00.

Per il personale dirigente appartenente ad UU.OO con attività a ciclo continuo h24 (es terapie intensive, Servizio 118, ecc), ferma restando la durata di 6/12 ore del turno giornaliero diurno o notturno, ai fini del conteggio dell'orario effettuato si tiene conto della necessaria sovrapposizione delle attività dei dirigenti stessi per un massimo di 20 minuti in entrata e 20 minuti in uscita,

Le **eventuali eccedenze di orario** oltre quello giornaliero contrattualmente dovuto, sia pure derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali, ma **non contemplate in turni di lavoro programmati**, e cioè in una delle fattispecie indicate ai punti 3) e 4) dell'art. 8, **ovvero non riconducibili a prestazioni di lavoro straordinario**, possono essere utilizzate, in un'ottica di flessibilità dell'orario di lavoro, **solo** per compensare eventuali carenze di orario relative al trimestre di riferimento, ma non possono dar luogo a specifici riposi compensativi.

Ogni giornata di assenza a vario titolo (malattie, ferie, permessi sindacali, scioperi) è conteggiata in h.6,20 in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni e in h.7,36 nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni (rapporto fra orario settimanale dovuto e giornate di lavoro settimanali).

### Art. 12 Recupero ore in meno/ritardi

Ciascun Dirigente è tenuto a rispettare l'orario di lavoro assegnatogli.

Le ore rese in meno (di cui deve essere data preventiva informazione al Responsabile della U.O. di appartenenza) possono essere compensate con eccedenze del mese precedente oppure compensate nei due mesi successivi.

Le compensazioni e recuperi dovranno avere un ben preciso e definitivo riferimento all'anno solare od al massimo al 31 gennaio dell'anno successivo.

In presenza di debito orario il pagamento delle eventuali ore di lavoro straordinario rese per servizio di pronta disponibilità sarà effettuato previa richiesta al dirigente interessato di opzione tra compensazione oraria ovvero proporzionale recupero del trattamento economico spettante.

### Art. 13 Riserva di ore non assistenziali

Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti Medici e Veterinari, nonché per i Dirigenti SPTA quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività

*Handwritten signatures and notes:*  
Fur  
FEDIK  
FANT  
Anno  
evo  
ANNO+ATE  
CGIC MEDICI  
Mane Puccane  
SINABO  
10

